REGOLAMENTO (CEE) N. 3755/86 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 1986

recante ripristino della riscossione dei dazi doganali applicabili all'acido stearico, della sottovoce 15.10 A della tariffa doganale comune, originario della Malaysia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3601/85 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3601/85 del Consiglio, del 17 dicembre 1985, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate a taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo, in particolare l'articolo 33 (1),

considerando che, a norma dell'articolo 1 del regolamento CEE n. 3601/85, l'acido stearico della sottovoce 15.10 A, della tariffa doganale comune, originario della Malaysia, è ammesso all'importazione nella Comunità in esenzione di dazi ; che, a norma dell'articolo 32 di detto regolamento, i dazi doganali applicati nella Comunità possono essere ripristinati se le importazioni dei prodotti summenzionati avvengono in quantità o a prezzi che arrechino grave pregiudizio ai produttori comunitari di prodotti simili o di prodotti direttamente concorrenti ;

considerando che le importazioni preferenziali di acido stearico della Malaysia nella Comunità sono aumentate da 494 t nel 1984 a 2 143 t nel 1985 e hanno raggiunto 2 394 t alla data del 30 ottobre 1986 ; che l'utilizzo della capacità di produzione del prodotto in questione nella Comunità è del 60 % circa ;

considerando che che l'acido stearico della Malaysia è venduto nella Comunità a un prezzo inferiore del 30 % rispetto al prezzo della produzione comunitaria ; che il basso prezzo del prodotto della Malaysia risulta dal sistema di tasse all'esportazione praticato da detto paese, tramite il quale la materia prima (olio di palma) è soggetto ad una tassa del 25 % mentre il prodotto finale (acido stearico) ne è esente ; che, di conseguenza, i produttori malesiani si approvvigionano a un prezzo molto inferiore a quello dei produttori comunitari per la fabbricazione dell'acido stearico ;

considerando che tale situazione è gravemente pregiudizievole ai produttori comunitari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A decorrere dall'11 dicembre 1986, la riscossione dei dazi doganali, sospesa a norma del regolamento (CEE) n. 3601/85 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità del prodotto sottoindicato, originario della Malaysia :

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
15.10 A	Acido stearico

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1986.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

(1) GU N. L 352 del 17. 12. 1985, pag. 192.